




533 10 LUG. 2007 *ler*

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale del Servizio Sanitario Regionale – Temporanea sospensione del comma 1 lettera a) della D.G.R. 417/2007.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2004, n. 311 legge finanziaria dello Stato 2005 ed in particolare, all'articolo 1:

 - il comma 5 che definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;


- il comma 173 che rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e Regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo alle Regioni inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;

- i commi 174, 175 e 176 sull'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e sull'adozione da parte del Presidente della Regione dei necessari provvedimenti di ripianamento, ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- il comma 180 che prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico - una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano - la necessità di elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario regionale;

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della citata legge 311/2004, pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

 - l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, ivi compresi i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - di seguito denominate Aziende Sanitarie Pubbliche -, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);

- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

**VISTO** l'articolo 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e l'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 che definiscono le misure di contenimento delle spese di personale del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

**PRESO ATTO** del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

*ler*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 565, prevede le seguenti norme in materia di personale del SSN:

a) gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 311/2004 e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:

1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge 266/2005 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;



**CONSIDERATO** che la Regione Lazio si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dal citato articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario;

**CONSIDERATO** che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del S.S.R. (Il Piano di Rientro) dirette - attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento - a riportare entro l'anno 2009 il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico-finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 296/2006 che, tra l'altro, dispone che gli interventi operativi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria.

**VISTO** l'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 dal Presidente della Regione Lazio con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004;

**ATTESO** che con Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 12/02/2007 è stato approvato il "Piano di Rientro" con il relativo Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004;

**CONSIDERATO** che tra le misure qualificanti di riduzione della spesa del Servizio sanitario regionale il Piano prevede quelle relative al personale così sinteticamente individuate nel Piano di rientro:

	2007	2008	2009
Risparmio effettivo per cessazioni 2007 - Limitazione assunzioni (*)	122.578	122.578	122.578
Ulteriore risparmio per cessazioni 2008 e 2009 Limitazione assunzioni (*)		51.457	114.925
Riduzione strutture complesse e dipartimentali	6.000	6.000	6.000
Riallineamento risorse per le competenze accessorie della dirigenza e del comparto e passaggio ad altre amministrazioni	40.089	46.103	52.116
Effetto sull'IRAP	12.325	16.903	20.448
<b>Totale interventi spesa personale</b>	<b>180.992</b>	<b>243.041</b>	<b>316.067</b>

(\*) I risparmi, essendo riferiti all'intero costo del personale, vanno conseguiti anche attraverso riduzioni stabili delle consistenze dei fondi della contrattazione integrativa, in conseguenza delle misure limitative delle assunzioni

**TENUTO CONTO** che l'obiettivo 3.1.1 indicato nel piano di rientro al fine di pervenire al risultato di cui sopra prevede che la regione valuti i contratti integrativi aziendali allo scopo di verificarne la puntuale applicazione dei contratti nazionali di lavoro, con particolare riferimento ai fondi contrattuali, allo scopo di rendere compatibile lo sviluppo quantitativo e qualitativo della forza di lavoro con l'esigenza del contenimento dei costi;

**TENUTO CONTO** che con nota assessorile n. 36446 del 29 marzo 2007, successivamente sollecitata con nota assessorile n. 43183 del 17 aprile 2007 l'Assessorato aveva richiesto ai Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL., delle aziende ospedaliere, dei Policlinici universitari, degli IRCCS pubblici la seguente documentazione:

1. contatti integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS. riferiti al quadriennio 2002/2005 (bienni economici 2002/2003 e 2004/2005);
2. consistenze dei fondi alle rispettive date, suddivise fra dirigenza e Comparto;
3. utilizzazione dei suddetti fondi indicando in particolare se sono stati rispettati i relativi tetti;

**TENUTO CONTO** che allo scopo di rendere il confronto fra aziende più possibile significativo, con nota n. 46217 del 23/04/2007 sono state inviate alle strutture di cui sopra delle schede riepilogative dirette ad omogeneizzare la rilevazione dei dati di interesse;

**CONSIDERATO** che a seguito della documentazione pervenuta dalle aziende si sono tenute diverse riunioni operative finalizzate ad esaminare i dati di cui sopra, con l'intento di promuovere conseguentemente una soluzione funzionale ed operativa che consente come richiesto dal Piano di Rientro una parametrizzazione dei costi del personale;


**RILEVATO** da un primo esame degli accordi decentrati nonchè delle schede riepilogative che non tutte le aziende hanno costruito i fondi in modo omogeneo e pertanto si sono verificate delle incongruenze non solo rispetto ai contratti di lavoro ma anche fra Azienda ed Azienda;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 417 del 12 giugno 2007 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale del servizio sanitario regionale" che, sulla base del predetto esame ha assegnato alle varie aziende l'obiettivo di contenimento della spesa per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sui fondi della contrattazione integrativa;

**CONSIDERATA** la necessità di perfezionare l'istruttoria relativa alle citate incongruenze rilevate nell'ambito della ricognizione effettuata e quindi di sospendere temporaneamente l'attuazione da parte dei Direttori delle Aziende di quanto disposto dalla citata D.G.R. 417/2007, all'articolo 1, lettera a);

**TENUTO CONTO** tuttavia della necessità di attuare comunque quanto previsto dal piano e quindi di disporre in via prudenziale che i direttori delle aziende accantonino e rendano indisponibili le dotazioni dei fondi della produttività e del risultato in misura tale da garantire comunque gli obiettivi complessivi di cui alla citata D.G.R. 417/2007;

**RITENUTO** opportuno procedere, solo in conseguenza della successiva applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. 417/2007, all'articolo 1, lettera a), al disaccantonamento e resa in disponibilità dei fondi della produttività e del risultato;



533 10 LUG 2007 *ley*

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali di cui alla circolare del Segretario Generale n. 66429 del 24/05/2006;

all'unanimità

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. è temporaneamente sospesa l'attuazione da parte dei Direttori delle Aziende Sanitarie pubbliche, ivi compresi le Aziende e Policlinici Universitari e gli I.R.C.C.S., di quanto disposto al comma 1, lettera a) della D.G.R. 417/2007;
2. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche, <sup>→ 16 *ley*</sup> ivi compresi le Aziende e Policlinici Universitari e gli I.R.C.C.S., entro il termine dell'11 luglio 2007, accantonano e rendono indisponibili i fondi della produttività e del risultato in misura non inferiore al livello indicato nell'allegata Tabella che costituisce parte integrante della presente delibera e ne danno immediata comunicazione alla Regione;
3. i competenti uffici dell'Assessorato alla Sanità – Area Gestione del Personale S.S.R. ed Accordi Collettivi - perfezionano, entro il termine del 1° settembre 2007, l'istruttoria relativa ai fondi della contrattazione integrativa aziendale, verificando la puntuale applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai fini dell'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a) della D.G.R. 417/2007;
4. a conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con provvedimento di modifica della citata D.G.R. 417/2007, fermo restando l'obiettivo finanziario complessivo, si provvede, entro il termine del 4 settembre 2007, ad apportare le eventuali modifiche alla Tabella 1, parte integrante della stessa D.G.R. 417/2007, che si dovessero rendere necessarie in relazione agli esiti della medesima istruttoria;
5. i fondi della produttività e del risultato saranno disaccantonati e resi disponibili solo a seguito dell'attuazione, entro il termine del 6 settembre 2007, di quanto previsto dalla citata D.G.R. 417/2007, come eventualmente modificata ai sensi del comma 4 della presente delibera, in modo tale che a livello regionale sia garantito comunque l'obiettivo complessivo di cui alla medesima D.G.R. 417/2007;
6. i fondi della produttività e del risultato saranno definitivamente ridotti, entro il termine del 10 settembre 2007, nel caso di mancata attuazione della predetta D.G.R. 417/2007, come eventualmente modificata ai sensi del comma 4 della presente delibera, nella misura necessaria a garantire il conseguimento a livello regionale dell'obiettivo complessivo di cui alla medesima D.G.R. 417/2007.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

2007




TABELLA 1a ANNO 2007

AZIENDA	IMP. FONDO. CONG.	CONTRIB. 24,80		TOTALE
RM/A	-470.613,88	-112.006,10	-4.706,14	-587.326,12
RM/B	-3.255.810,51	-774.882,90	-32.558,11	-4.063.251,52
RM/C	-708.684,37	-168.666,88	-7.086,84	-884.438,09
RM/D	-385.002,62	-91.630,62	-3.850,03	-480.483,27
RM/E	-4.006.420,76	-953.528,14	-40.064,21	-5.000.013,11
RM/F	101.000,00	24.038,00	1.010,00	126.048,00
RM/G	586.887,58	139.679,24	5.868,88	732.435,70
RM/H	-1.583.799,11	-376.944,19	-15.837,99	-1.976.581,29
LATINA	1.215.615,91	289.316,59	12.156,16	1.517.088,66
RIETI	23.960,28	5.702,55	239,60	29.902,43
ROSINONE	-831.537,01	-197.905,81	-8.315,37	-1.037.758,19
TERBO	-918.185,72	-218.528,20	-9.181,86	-1.145.895,78
CAMILLO	-3.189.815,68	-759.176,13	-31.898,16	-3.980.889,97
S GIOVANNI	-2.527.867,81	-601.632,54	-25.278,68	-3.154.779,03
S FILIPPO	-2.963.521,82	-705.318,19	-29.635,22	-3.698.475,23
S ANDREA	-3.619.322,02	-861.398,64	-36.193,22	-4.516.913,88
P.U.L.	-5.019.260,46	-1.194.583,99	-50.192,60	-6.264.037,05
P.T.V.	-1.384.977,06	-329.624,54	-13.849,77	-1.728.451,37
SPALLANZANI	-185.269,28	-44.094,09	-1.852,69	-231.216,06
IFO	-594.623,98	-141.520,51	-5.946,24	-742.090,73
ARES	-2.405.347,83	-572.472,78	-24.053,48	-3.001.874,09
<b>TOTALE</b>	<b>-32.122.596,15</b>	<b>-7.645.177,88</b>	<b>-321.225,96</b>	<b>-40.089.000,00</b>




TABELLA 1b

ANNO 2008

AZIENDA	IMP. FONDO. CONG.	CONTRIB. 24,80		TOTALE
RM/A	-543.040,14	-129.243,55	-5.430,40	-677.714,10
RM/B	-3.745.868,75	-891.516,76	-37.458,69	-4.674.844,20
RM/C	-816.407,29	-194.304,94	-8.164,07	-1.018.876,30
RM/D	-443.298,08	-105.504,94	-4.432,98	-553.236,00
RM/E	-4.606.605,85	-1.096.372,19	-46.066,06	-5.749.044,10
RM/F	114.518,67	27.255,44	1.145,19	142.919,30
RM/G	676.029,57	160.895,04	6.760,30	843.684,90
RM/H	-1.821.216,27	-433.449,47	-18.212,16	-2.272.877,90
LATINA	1.396.388,94	332.340,57	13.963,89	1.742.693,40
RIETI	25.859,05	6.154,45	258,59	32.272,10
FROSINONE	-956.785,02	-227.714,83	-9.567,85	-1.194.067,70
VITERBO	-1.056.527,08	-251.453,45	-10.565,27	-1.318.545,80
S CAMILLO	-3.668.291,59	-873.053,40	-36.682,92	-4.578.027,90
S GIOVANNI	-2.907.296,55	-691.936,58	-29.072,97	-3.628.306,10
S FILIPPO	-3.409.701,04	-811.508,85	-34.097,01	-4.255.306,90
S ANDREA	-4.163.307,77	-990.867,25	-41.633,08	-5.195.808,10
P.U.I.	-5.773.957,45	-1.374.201,87	-57.739,57	-7.205.898,90
P.T.V.	-1.592.178,93	-378.938,58	-15.921,79	-1.987.039,30
SPALLANZANI	-214.260,74	-50.994,06	-2.142,61	-267.397,40
IFO	-683.417,87	-162.653,45	-6.834,18	-852.905,50
ARES	-2.752.142,23	-655.009,85	-27.521,42	-3.434.673,50
<b>TOTALE</b>	<b>-36.941.506,41</b>	<b>-8.792.078,53</b>	<b>-369.415,06</b>	<b>-46.103.000,00</b>

